

Il revisore negli Enti del Terzo Settore (e nelle Imprese Sociali)

AMBITO SOGGETTIVO

Soggetti obbligati alla nomina del revisore (art. 31 CTS e art. 10 Dlgs 112/2017):

- le associazioni riconosciute ETS;
- le associazioni non riconosciute ETS;
- le fondazioni ETS;
- le imprese sociali.

AMBITO SOGGETTIVO

Considerato che le disposizioni normative prevedono un elenco positivo di soggetti tenuti alla nomina del revisore

ci si chiede se gli altri enti di carattere privato diversi dalle società (ad esempio gli enti religiosi civilmente riconosciuti) siano tenuti alla applicazione dell'art. 31 del CTS.

Si potrebbe ritenere che i soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 31 CTS e le IS non siano obbligati alla nomina del revisore.

LIMITI DIMENSIONALI

Associazioni e fondazioni ETS

La nomina del revisore è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti limiti:

- attivo stato patrimoniale > 1.100.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate > 2.200.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio > 12 unità.

La nomina è sempre obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ex art. 10 CTS

LIMITI DIMENSIONALI

Impresa sociale

Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita (S.p.A., S.r.l., Coop sociale ...)

La nomina del revisore è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti limiti:

- totale attivo stato patrimoniale > 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni > 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio > 50 unità.

LIMITI DIMENSIONALI

Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate (ETS)

la grandezza da monitorare in ordine alle entrate sembrerebbe più ampia di quella prevista in materia di I.S. (art. 10 Dlgs 112/17) e S.r.l. (art. 2477 cc) “*ricavi delle vendite e delle prestazioni*” (voce A.1 del Conto economico).

Nell’ambito dei “*ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate*” infatti sono compresi anche i proventi di natura atipica e straordinaria (plusvalenze, liberalità, contributi, legati ...).

LIMITI DIMENSIONALI

Dipendenti occupati in media durante l'esercizio

Per il computo degli occupati si dovrà prendere a riferimento il calcolo delle unità lavorative annue (“ULA”)

LIMITI DIMENSIONALI

Dipendenti occupati in media durante l'esercizio

Nulla viene previsto per quei soggetti che maggiormente rappresentano il lavoro all'interno di talune tipologie di ETS:

i volontari

si può quindi ritenere che tali soggetti non rientrino nel conteggio dei dipendenti occupati.

SOGGETTI A CONFRONTO
(nomina del revisore)

Soggetti	Totale attivo stato patrimoniale	“Proventi”*	dipendenti occupati in media	condizione
Asso e fondazioni ETS	1.100.000	2.200.000	12	Superamento di due limiti per due esercizi consecutivi
Imprese sociali	4.400.000	8.800.000	50	Superamento di due limiti per due esercizi consecutivi
ONLUS	qualunque	1.032.913,80	qualunque	Superamento del limite per due esercizi consecutivi
S.r.l.	4.000.000	4.000.000	20	Superamento di un limite per due esercizi consecutivi

*grandezza eterogenea tra soggetti

APPLICABILITÀ DEL D.LGS 39/2010

Il richiamo alla revisione legale presuppone l'applicazione del D.Lgs 39/2010?

L'unico richiamo normativo all'interno del CTS al D.Lgs 39/2010 si riscontra in materia di responsabilità del revisore (all'art. 28 CTS).

Autorevole dottrina ritiene che il riferimento alla revisione legale dovrebbe rimandare alle disposizioni del D.Lgs. 39/2010.

REQUISITI DEL REVISORE

Può essere nominato:

- un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro;
- una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro;
- l'organo di controllo (se tutti i componenti sono iscritti nell'apposito registro)

Nell'assunto che il richiamo alla revisione legale si riferisca al D.Lgs 39/2010 dovranno essere osservati i principi di indipendenza di cui all'art. 10 nonché dei principi ISA Italia.

PRIMA NOMINA DEL REVISORE

Considerato che per le ODV e APS le norme del CTS sono già applicabili (escluse quelle collegate alla operatività del RUNTS)

secondo la circolare del CNDCEC “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative” di aprile 2019

le ODV, le APS sono soggette all’obbligo di nomina del revisore con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019

anche in assenza adeguamento statutario.

PRIMA NOMINA DEL REVISORE

Per quanto riguarda le ONLUS occorrerebbe, invece, aver riguardo alla efficacia delle modifiche statutarie.

A tal proposito si ricorda che le ONLUS potrebbero:

- adeguare lo statuto alla normativa ETS con efficacia differita;
- adeguare lo statuto alla normativa IS con efficacia differita;
- non adeguare lo statuto (con le relative conseguenze).

Per i soggetti diversi da ODV, APS e ONLUS l'obbligo di nomina del revisore non è soggetto alle disposizioni dell'art. 31 del CTS.

PRIMA NOMINA DEL REVISORE

*considerato che la nomina del revisore è subordinata al superamento di
limiti quantitativi*

*collegati a poste di bilancio per il quale ad oggi sono ignoti sia il
contenuto che i criteri valutazione*

*sarebbe opportuno un chiarimento Ministeriale circa la corretta
applicazione nel periodo transitorio dell'art. 31 CTS alle ODV e alle APS.*

OGGETTO DEL CONTROLLO

Nell'assunto che la revisione legale si riferisca al D.Lgs 39/2010 il revisore legale dovrà:

- esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio;
- verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione.

OGGETTO DEL CONTROLLO

ETS – “senza impresa prevalente”

per gli enti che non operano esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale

la mancanza degli schemi, dei criteri di redazione del bilancio e i relativi principi contabili non consentirebbe al revisore di svolgere la “revisione legale” ma soltanto di esprimere un giudizio di “conformità”.

Pertanto, la revisione legale ai sensi del d.lgs. n. 39/2010 potrebbe non ritenersi oggi applicabile.

OGGETTO DEL CONTROLLO

ETS – “con impresa prevalente”

gli enti che operano esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono redigere il bilancio di esercizio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile

ciò dovrebbe poter consentire al revisore di svolgere la “revisione legale” ai sensi del D.Lgs 39/2010.